

Allegato A) all'atto del 17.07.2019,
 Repertorio n. 202056/30481.-----
 Statuto Associazione SaniDoc APS-----
 Art. 1 Costituzione.-----
 E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto
 Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato
 "Codice del Terzo settore" o "CTS") e ss.mm.ii, una
 associazione di promozione sociale avente la seguente
 denominazione: "SaniDoc APS" (in seguito denominata
 Associazione).-----
 L' Associazione è promossa dalla CNA (Confederazione Nazionale
 dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e di
 concerto con la Confederazione nazionale e regionale, potrà
 estendersi in altre regioni.-----
 Ai sensi del DPR 10 Febbraio 2000 n.361 l'Associazione è
 iscritta al Registro delle persone giuridiche.-----
 Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo
 Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme
 previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione
 nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione
 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more
 dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto
 da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice
 del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro
 regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente
 previsto dalla specifica normativa di settore.-----
 L'impiego nella denominazione sociale l'espressione
 "associazione di promozione sociale" e/o l'acronimo "APS" è
 strettamente legato all'iscrizione ai registri sopra esposti.-
 Nel caso in cui l'associazione non fosse più iscritta all'uno
 o all'altro registro, non potrà utilizzare la formulazione
 "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".-----
 Art. 2 - Sede, Durata, Organo Ufficiale di Stampa-----
 Sede: l'Associazione ha sede presso la Cna Provinciale di
 Ancona, Via Umani 1/a - Ancona-----
 E' data facoltà al Consiglio Direttivo (Organo di
 Amministrazione) di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi
 la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea
 straordinaria dei soci.-----
 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi
 trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o
 Registri nei quali è iscritta.-----
 L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.----
 Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere
 istituite, trasferite o sopprese sedi secondarie, sedi
 operative ed uffici sul territorio dello Stato italiano e
 all'estero. In Italia, sulla base della articolazione vigente
 nel Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, per il miglior
 assolvimento dei propri compiti l' Associazione potrà
 domiciliarsi presso gli Ambulatori ad essa aderenti

articolandosi in sedi interregionali, regionali, zonali e configurandosi infine in sedi distrettuali.-----
 Durata: la durata della Associazione è illimitata.-----
 Organo ufficiale di stampa: l'Organo Ufficiale di Stampa è il Portale della Associazione. La Associazione potrà utilizzare qualunque altro mezzo di informazione e comunicazione su supporto informatico, telematico o cartaceo (quali ad esempio Call Centers/Numero Verde, Libri, Giornali, Riviste, News Letters, Posters, Opuscoli informativi, ecc) ritenuto valido al fine di diffondere tutte le informazioni necessarie ed utili al progresso ed al miglioramento della vita dell'Associazione e alla tutela del bene "salute".-----
 Art.3 Scopo, finalità e attività-----
 L'associazione è un Ente del Terzo Settore, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs 117/2017 lettere, a) e b):
 a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----
 b) interventi e prestazioni sanitarie.-----
 Per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----
 Per l'attuazione dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:-----
 - perseguire la promozione sociale dell'assistenza specialistica pubblica e privata in modo da favorirne la accessibilità a tutte le fasce di utenza avendo particolare riguardo a quelle socio-economicamente vulnerabili, vista anche la difficoltà da parte del Servizio Sanitario Nazionale di offrire agli aventi diritto sia uniformi "Livelli Essenziali di Assistenza" (LEA) sia "Livelli Integrativi di Assistenza" (LIA);-----
 -promuovere i servizi Sociali attraverso un contratto di Garanzia tra gli associati;-----
 -prevedere la individuazione e definizione dei requisiti e degli standard dei Servizi specialistici Sociali riguardo in particolare a etica, sicurezza, qualità ed economicità degli stessi;-----
 -svolgere qualsiasi altra attività lecita e funzionale a raggiungimento degli scopi sociali.-----
 In generale sono potenziali settori di

intervento dell'Associazione, ove
compatibili, le attività di cui all'art. 5
lettere a), b), c), d), f), h), i), l), m),
n), o), p), r), s), u) del CTS e successive
modificazioni e integrazioni.-----

L'Associazione può esercitare, ai sensi
dell'art.6 del CTS, attività diverse da
quelle di cui al presente articolo,
secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale, come
individuate dal Consiglio Direttivo, ai sensi
del successivo art 16, nonché raccolte fondi
ai sensi dell'art.7 del medesimo decreto.-----

L'Associazione potrà inoltre aderire, confederarsi e
domiciliarsi presso enti non profit per lo svolgimento di
prestazioni di volontariato attivo nel campo dell'assistenza
specialistica in Italia e nei paesi esteri.-----

La individuazione dei soggetti assistibili e/o aventi diritto
alla assistenza sussidiaria presso i centri specialistici
aderenti alla Associazione non appartiene alla discrezionalità
dei Soci ma, previo accordo tra le parti, è demandata dalla
Associazione ai Servizi Sociali dei Comuni
territorialmente competenti, ad altri enti della pubblica
amministrazione, ad enti no profit quali Fondazioni,
Associazioni di Volontariato, ed organizzazioni religiose o
missionarie.-----

Volontariato: l'Associazione potrà aderire ad iniziative in
Italia e all'estero per lo svolgimento di prestazioni di
volontariato attivo nel campo dell'assistenza specialistica
attraverso accordi e intese con enti pubblici o privati no-
profit quali fondazioni, comitati, organizzazioni di
volontariato, organizzazioni non governative, cooperative
sociali.-----

L'Associazione potrà sviluppare ogni altra iniziativa ritenuta
utile od opportuna al raggiungimento degli scopi sociali e
potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari e
finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico,
comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la
prestazione, senza carattere di professionalità, di garanzie
anche reali.-----

Art.4 Ammissione e numero degli associati-----

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all'ammissione degli associati e non prevede il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa, in conformità con l'art.35 comma 2 CTS.-----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non
può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art.35
col D.lgs. 117/2017).-----

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti

del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti stabiliti dal CTS, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.-----

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.-----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:-----

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;-----

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il Codice Etico, la Carta dei Servizi, il Nomenclatore Tariffario, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;-----

di impegnarsi al versamento della quota di adesione annuale.--

La domanda di ammissione in qualità di socio promotore deve essere presentata dal Rappresentante Legale della struttura ambulatoriale o dal responsabile dello studio medico-----

Alla domanda dei soci promotori dovrà essere allegata la apposita Scheda Dati Caratteristici per i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e il consenso al trattamento dei dati secondo le normative vigenti in materia di Privacy e altre normative applicabili.-----

La domanda di ammissione in qualità di socio sostenitore può essere presentata in proprio o da parte del Rappresentante Legale delle Aziende a favore dei propri dipendenti, collaboratori o degli Enti assistenziali a favore dei propri iscritti.-----

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, di esaminare e deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni e deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.-----

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata e motivata dal Consiglio Direttivo all'interessato entro 30 giorni.-----

In questo caso, chi ha presentato la domanda di ammissione può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci in via definitiva l'Assemblea appositamente convocata o in occasione della sua prima convocazione utile.-----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire

meno solo nei casi previsti dall'art.7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

Art. 4-bis Tipologie di Soci-----

L'Associazione è una "welfare community" composta da tre distinte categorie di Soci così come di seguito identificati:-

1.Soci Fondatori: sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti che hanno fondato l'associazione e che si impegnano a realizzare con il concorso degli altri Soci l'oggetto sociale; gli stessi assumono il ruolo di "Garanti" per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione; il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire le prerogative dei soci fondatori ad altri soci che, contribuendo alla promozione ed allo sviluppo degli scopi istituzionali, sostengano l'affermazione dell'associazione e che nel contempo si impegnano ad assumere il ruolo di "Garanti" del perseguimento degli scopi istituzionali.-----

I Soci fondatori si impegnano in qualità di "Committenti" alla realizzazione del contratto di garanzia.-----

2.Soci Promotori: sono i rappresentanti legali delle strutture cliniche e ambulatoriali che, versando la quota associativa, si impegnano come "Promittenti" a realizzare con il concorso degli altri Soci l'oggetto sociale nel rispetto degli scopi fondamentali statuari e del Regolamento Applicativo.-----

3.Soci Sostenitori: sono le persone fisiche e/o i rappresentanti legali delle persone giuridiche, pubbliche o private, che, versando la quota associativa, si impegnano come "Acquirenti" a realizzare con il concorso degli altri Soci l'oggetto sociale nel rispetto degli scopi fondamentali statuari.-----

Ai sensi delle normative vigenti e dello Statuto la vigenza del principio di uguaglianza non impedisce che la misura dei contributi e i diritti e obblighi possano variare tra i Soci in relazione al diverso ruolo a ciascun Socio attribuito all'interno della Associazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale; la valutazione di ammissione degli aspiranti associati, la attribuzione a una delle categorie sociali statutariamente previste e la relativa contribuzione dovrà basarsi su requisiti oggettivi stabiliti dagli organi direzionali preposti.-----

Art. 5 - Tessera sociale, contributi-----

La tessera sociale è il documento comprovante la qualità di Socio ed è rilasciata dalla Associazione al fine di esercitare i previsti diritti e doveri di Socio. Essa identifica la categoria sociale di appartenenza.-----

Contributi: ogni conferimento è finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale. La misura dei contributi varia tra i Soci in relazione alla diversa categoria sociale di appartenenza.--

L'associazione varia l'importo unitario della tessera anche in base all'acquisto collettivo da parte di ordini professionali e/o datoriali ed enti pubblici e privati; detto importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.-----

I contributi si suddividono in:-----

1. "contributo ordinario annuale";-----
2. "contributo etico" finalizzato alla promozione sociale dell'assistenza sanitaria-----
3. "contributo straordinario" finalizzato alla realizzazione di altro progetto.-----

Art. 6 - Diritti e obblighi degli associati-----

Le norme sull'ordinamento interno della Associazione si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.-----

Diritti: costituiscono diritti degli associati:-----

- a) il diritto di intervento in assemblea: la partecipazione alle politiche della Associazione in senso propositivo, consultivo e deliberativo è diritto inviolabile di ogni Socio;-----
- b) il diritto di voto e di delega: ogni Socio ha diritto a un voto ed ha facoltà di delegare il suo voto ad altro socio;-----
- c) il diritto di rivestire cariche sociali: ogni Socio ha diritto ad essere eletto negli organi direzionali secondo i ruoli e le competenze statutariamente previste-----
- d) il diritto di fruire dei beni e servizi della Associazione previsti per la categoria di appartenenza nonché il diritto al godimento delle condizioni riservate dalla Associazione ai propri Soci in forza di accordi contrattuali con fornitori di beni e servizi-----
- e) il diritto d'informazione: ogni Socio ha diritto a ricevere informazione sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;-----
- f) esaminare i libri sociali;-----
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;-----
- h) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e documentate;-----
- i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;-----
- j) discutere ed approvare i rendiconti e/o bilanci;-----
- k) modificare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;-----
- l) decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione;-----
- m) impugnare le delibere assembleari;-----
- n) recedere dall'associazione ai sensi del successivo art. 7;-----
- o) esercitare i diritti di cui all'art. 29 del CTS.-----

Obblighi: sono obblighi dei Soci:-----

a) l'accettazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del Regolamento Applicativo dell'Associazione e del Codice Etico dell'Associazione-----

b) l'accettazione della Carta dei Servizi e del Nomenclatore Tariffario dell'Associazione-----

c) l'accettazione dei controlli da parte degli organi tecnici associativi preposti-----

d) il versamento della quota sociale e dei contributi associativi nella misura annualmente prevista dall'Associazione;-----

e) l'accettazione delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'associazione secondo le competenze statutarie;-----

f) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.-----

Art. 7 - Recesso, Esclusione e Decadenza dei soci-----

La qualifica di associato si perde per:-----

- decesso-----

- scioglimento dell'Associazione;-----

- mancato pagamento della quota sociale;-----

- recesso-----

- esclusione o radiazione.-----

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:-----

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti Interni, della Carta dei Servizi e/o del Nomenclatore Tariffario, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;-----

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;-----

- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;-----

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;-----

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;-----

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.-

In caso di esclusione il Consiglio Direttivo contesta i fatti al Socio e gli comunica l'avvio del procedimento di

esclusione. La deliberazione del consiglio contenente le motivazioni dell'esclusione è comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R.-----

Se il Socio non si oppone entro sessanta giorni dalla comunicazione alla contestazione effettuata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione produce effetto allo scadere del termine per fare opposizione.-----

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo con raccomandata A/R che l'Assemblea deliberi sull'esclusione. In tal caso l'Assemblea viene convocata per decidere sulla proposta di esclusione e l'esclusione avrà effetto con la comunicazione al Socio della delibera di esclusione.-----

In caso di decadenza: il socio decade dal rapporto associativo nel caso di mancato o insufficiente versamento della quota associativa ovvero nel caso della perdita di uno dei requisiti previsti all'art. 6 del presente statuto.-----

Alla decadenza si applica il procedimento di contestazione previsto per l'esclusione.-----

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.-----

Gli associati hanno il diritto di recedere dal rapporto associativo, comunicando tale volontà al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R.-----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.---

Il recesso comporta la cancellazione dal Libro dei Soci e la cessazione di ogni partecipazione alla vita associativa.-----

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.-----

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

Art. 8 - Organi Associativi-----

Sono Organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea dei Soci;-----

- Il Presidente;-----

- Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);-----

E' organismo di garanzia e di controllo:-----

- Il Collegio dei Sindaci Revisori (eventuale);-----

- Revisore legale dei conti (eventuale)-----

Ogni categoria di Soci, essendo espressamente esclusa ogni limitazione alla partecipazione negli organi direzionali amministrativi dell'Associazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa è dunque rappresentata nella Assemblea e nel Consiglio Direttivo in base al proprio ruolo sociale e alle competenze statutariamente previste.-----

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse

dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.-----

Art. 9 - Assemblea-----

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.-----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e del preventivo.-----

Nell'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli associati ed hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.-

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne ravvisa la necessità, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati, e/o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. La convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta mediante avviso pubblicato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione sulla bacheca dell'Associazione presso la sede legale e mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Associazione. La convocazione potrà inoltre essere effettuata, almeno otto giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell'avviso di convocazione in ogni sede dell'associazione ed in ogni luogo nel quale l'associazione risulti domiciliata. Ogni associato ha diritto ad almeno un voto, esercitabile anche mediante delega posta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solo ad altri Soci non membri del Consiglio Direttivo e ogni socio può avere solo una delega.-----

Essa è convocata presso la sede legale o in altro luogo sul territorio dello Stato italiano.-----

Art. 11 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in termini di associazione o in assenza di entrambi dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.-----

Il Presidente nomina il segretario verbalizzante, accerta la regolare convocazione dell'Assemblea, la regolarità delle

deleghe anche attraverso l'ausilio di due scrutatori allo scopo nominati, nonché l'identità e la legittimazione dei presenti.-----

Nel convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può attivare modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.----

Assemblea in audio o video conferenza-----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati in audioconferenza o videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati in audioconferenza o videoconferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possono recarsi per partecipare all'assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.-----

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati - in proprio o per delega - e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.-----

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'art. 27 del presente statuto.-----

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.-----

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.-----

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.-----

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.-----

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea-----

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:-----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;-----
- approva il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, il preventivo e l'eventuale bilancio sociale;-----
- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione approvando il programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- fissa su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;-----
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;-----
- delibera sulla esclusione degli associati, ai sensi del precedente art. 7;-----
- delibera sulle modificazioni dello statuto;-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 9 del CTS;-----
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;-----
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;-----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.----

Gli associati hanno la facoltà di richiedere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. La

richiesta deve essere formulata in forma scritta, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei soci e deve pervenire al Consiglio Direttivo un mese prima della data dell'assemblea.--

Art.13 - Composizione del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente e in via ordinaria si riunisce trimestralmente presso la sede della Associazione o presso altro luogo purché in Italia. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione previsto dall'art.26 del CTS e dura in carica cinque anni e sono rieleggibili.-----

I componenti sono scelti tra gli associati ed in rappresentanza delle tre categorie sociali.-----

Ogni categoria sociale deve essere rappresentata.-----

La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere composta da Soci Fondatori.-----

I Soci Sostenitori hanno diritto ad un rappresentante.-----

Un componente individuato tra i soci fondatori è di diritto Presidente del Consiglio direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo operano collegialmente secondo il principio di maggioranza.-----

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).---

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.-----

Art.14 Riunioni del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente individuato tra i soci fondatori.-----

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata da almeno tre consiglieri, la convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con lettera raccomandata consegnata a mano oppure può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) e la posta elettronica, da inviare almeno sette giorni prima della data della riunione. La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. Anche in assenza delle predette formalità, il Consiglio s'intende regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri.-----

Il Consiglio È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza del Vice Presidente, dal

Consigliere più anziano d'età ed è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri.-----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore generale che può essere scelto anche tra i componenti del Consiglio medesimo. Il Direttore generale verbalizza le adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive. Il Direttore generale cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e del libro dei Soci.-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati, ad un comitato esecutivo o a uno o più direttori. Può inoltre, determinarne compiti, responsabilità e durata dell'incarico, in funzione del raggiungimento degli scopi istituzionali, istituire commissioni consultive, gruppi di lavoro, comitati e qualsiasi altro organismo interno all'associazione. Il Consiglio può predisporre tutti i regolamenti necessari e/o opportuni per il miglior svolgimento dell'attività associativa.-----

Art. 15 Decadenza del Consiglio Direttivo-----

I componenti del Consiglio Direttivo non decadono dall'incarico, se non per dimissioni o cause di forza maggiore, avendo il compito di agire, vigilare e garantire che la vita dell'Associazione si svolga secondo le finalità istituzionali e secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. In caso di cessazione di uno o più membri, per qualsiasi ragione, quelli rimasti in carica provvedono per cooptazione all'integrazione dell'organo di un componente appartenente alla categoria sociale non più rappresentata nel Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto verrà sostituito dal socio risultato primo escluso all'elezione del direttivo. I nuovi eletti durano in carica fino alla prossima assemblea che delibererà le nuove nomine. Qualora venga meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei membri in carica, automaticamente decade tutto il Consiglio che rimane in carica solo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione e per la convocazione con urgenza dell'Assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio Direttivo.-----

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio può predisporre tutti i regolamenti necessari e/o opportuni per il miglior svolgimento dell'attività associativa. Al Consiglio sono riconosciute le seguenti attribuzioni:-----

- convocare l'assemblea;-----
- eseguire le delibere dell'Assemblea;-----

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;-----
- il recepimento e il rispetto dei requisiti di sistema secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;-----
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;-----
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.-----
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;-----
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;-----
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;-----
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;-----
- deliberare circa l'ammissione dei Soci e delegare allo scopo uno o più Consiglieri;-----
- la determinazione dei contributi associativi ordinari annuali, straordinari una tantum, etici e straordinari finalizzati;-----
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;-----
- deliberare sull'esclusione dei soci morosi;-----
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;-----
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;-----
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo;-----
- la stipula di accordi, contratti e/o convenzioni tra la Associazione e persone fisiche o giuridiche enti pubblici o privati;-----
- la stipula di tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compresa la assunzione di personale dipendente, di contratti d'opera con terzi,

l'apertura di conti correnti con enti finanziarie/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali non riservate all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.----

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;---
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.-

Art. 17 - Il Presidente DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.-----
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e nei rapporti interni ed in quelli esterni nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta. In caso di urgenza assume, sotto la propria responsabilità tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso consiglio che deve essere convocato nel più breve tempo possibile. Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha la facoltà di nominare legali e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione.-----

Art. 18 - Il Vice Presidente-----
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi non possa svolgere l'esercizio delle proprie funzioni. L'intervento del Vice Presidente è per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

Art. 19 Il Collegio dei Sindaci Revisori-----
Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.--

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.-----

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.-----

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.-----

Art. 20 - Revisore legale dei conti-----

Fermo restando quanto previsto dall'art.29, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione:-----

potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;-----

ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

Art. 21 - Organi Direzionali Tecnici: Comitato Scientifico, Agenzia Sanitaria, Comitato VRQ.-----

Organi Direzionali Tecnici: gli Organi Direzionali Tecnici della Associazione agiscono in funzione del raggiungimento degli scopi istituzionali quali comitati permanenti di lavoro con funzioni propositive e consultive verso l'Assemblea dei Soci e verso il Consiglio Direttivo per la rilevazione, l'analisi, la valutazione, la formulazione di proposte qualificate in materia di organizzazione dei servizi medici, l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli gestionali. Gli Organi Direzionali Tecnici operano al riguardo in quattro aree di programma (etica, sicurezza, qualità, economicità) per la definizione dei "requisiti di Sistema" per la promozione dei servizi medici sociali. Il lavoro degli Organi Direzionali Tecnici è finalizzato alla elaborazione ed alla produzione di documentazione metodologica relativa alla definizione, elaborazione ed implementazione dei "Requisiti di Sistema": in senso esemplificativo e non esaustivo gli Organi Direzionali Tecnici elaborano attraverso linee-guida cliniche ed extracliniche i requisiti di sistema strutturali, tecnologici e organizzativi nonché gli standards di struttura, processo ed esito degli Ambulatori e Studi medici aderenti all'Associazione. La documentazione metodologica attiene in particolare agli standard di servizio, ai livelli assistenziali, all'accreditamento volontario tra pari, alla certificazione ISO 9000, al governo clinico e organizzativo, alla gestione del rischio e all'assicurazione della qualità delle cure e dell'assistenza medica.-----

I requisiti per appartenere agli Organi Direzionali Tecnici sono di ordine etico, culturale, scientifico e professionale in particolare nelle discipline mediche, chirurgiche, giurisprudenziali, economiche, politiche, sociali: i componenti di tali organi sono nominati e cooptati dal Consiglio Direttivo della Associazione.-----

Ogni organo dura in carica 3 (tre) anni si compone di tre membri effettivi e designa al suo interno il Presidente.-----

I membri degli organi direzionali tecnici sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato sia nell'ambito del proprio organo tecnico sia in altro organo tecnico statutariamente previsto. Per i compensi ed i rimborsi delle spese sostenute valgono le norme dettate dal presente statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.-----

Il Comitato Scientifico: ha la funzione di definire anche attraverso Linee Guida i requisiti volontari e gli standard di struttura.-----

Art. 22 - Risorse Economiche ed assenza di lucro-----

Risorse Economiche:-----

l'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:-----

- a) quote e contributi degli associati;-----
- b) eredità, donazioni e legati;-----
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;-----
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;-----
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in via accessoria a quelle istituzionali e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;-----
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;-----
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;-----
- i) proventi derivanti dalle attività previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;-----
- j) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.6 CTS;-----
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali;-----
- l) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

- a) da tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione; dai contributi pubblici e privati destinati ad incremento del patrimonio;-----
- b) dagli avanzi netti di gestione;-----
- c) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a

qualsiasi scopo.-----

Le entrate destinate all'attuazione dei compiti istituzionali dell'associazione sono rappresentate:-----

a) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio;-----

b) da contributi di Enti Pubblici e Privati destinati allo svolgimento dell'attività;-----

c) da introiti derivanti da iniziative organizzate e gestite autonomamente o attraverso soggetti con i quali l'associazione stipuli contratti o accordi finalizzati alla organizzazione di eventi o servizi quali a titolo esemplificativo campagne informativo-educazionali rivolte alla prevenzione in medicina, corsi di formazione e/o aggiornamento, pubblicazioni, congressi, attività di ricerca, didattica, di tirocinio e di addestramento, svolte in proprio o per conto e/o con il concorso di altri Enti o Istituzioni Pubbliche o Private anche finalizzate alla certificazione di qualità, all'ottenimento o al rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, accordi contrattuali e certificazioni da parte di Enti Pubblici o Privati competenti.-----

I contributi associativi da versare all'atto dell'adesione sono differenziati in relazione alla categoria a cui appartiene l'iscritto e sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.-----

E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori. I versamenti e contributi comunque effettuati sono a fondo perduto, non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi, a titolo esemplificativo, non si può richiedere il rimborso di quanto versato all'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione né in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione stessa.-----

I versamenti comunque effettuati non attribuiscono quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualunque titolo.-----

L'Associazione può costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile e dell'art. 10 del CTS.-
Assenza di fini di lucro - divieto di distribuzione degli utili:-----

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.----

Articolo 23 - Esercizi sociali e Rendicontazione.-----

L'esercizio finanziario si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.-----

Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art.13 comma1 CTS un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal

rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.-----

In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art.13 comma 2 CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.---

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.-----

Ai sensi dell'art.13 co. 6 il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.-----

Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.-----

Il Consiglio Direttivo é convocato ogni anno entro il 31 marzo per la stesura del bilancio relativo all'anno precedente. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione con spese a carico del richiedente.-----

Articolo 24 - LIBRI SOCIALI.-----

Oltre alla tenuta dei libri previsti dalla legge, l'Associazione tiene-----

il libro degli Associati;-----

il libro delle adunanze dell'Assemblea;-----

il libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo;-----

il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori, se nominato;-----

il libro delle adunanze degli organi direzionali tecnici.-----

I libri dell'Associazione sono consultabili da parte dei soci che ne facciano motivata richiesta ed in osservanza della legge sulla privacy.-----

Le copie sono fornite dall'Associazione a spese del richiedente.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri

associativi facendone richiesta scritta al Segretario o al Presidente.-----

Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.-----

I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza del Presidente e del Segretario.-----

Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.-----

Art. 25 - Volontari-----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.lgs 117/2017.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.-----

L'Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

Art. 26 - Lavoratori-----

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e.-----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.-----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.-----

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.-----

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo---
Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS, la decisione
motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa
da almeno i tre quarti dei presenti, in un'Assemblea valida
alla presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto al voto.-----
Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di 3
successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di
almeno 20 giorni, lo scioglimento potrà comunque essere
deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea
appositamente convocata.-----
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il
patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere
positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità
stabilite dall'Assemblea, e in armonia con quanto disposto al
riguardo dal CTS.-----
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del
patrimonio residuo.-----
Articolo 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.-----
La risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra i
soci e tra i soci e l'associazione, in relazione
all'esecuzione ed all'interpretazione del presente atto,
compresi i casi di esclusione dell'Associato, sarà devoluta
alla decisione di un arbitro nominato, entro trenta giorni
dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal
Presidente della Camera di Commercio del luogo ove è situata
la sede sociale.-----
L'arbitro deciderà entro novanta giorni, in modo
irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro
irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche
dall'obbligo del deposito del lodo.-----
L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità
di ripartizione del costo dell'arbitrato.-----
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola
compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.-----
Art. 29 - DISCIPLINA DEROGATORIA.-----
Spetterà agli Organi Direzionali Tecnici, come loro primo
compito, proporre alla approvazione del Consiglio Direttivo---
il Codice Etico dell'Associazione;-----
il Regolamento Applicativo dell'Associazione;-----
la Carta dei Servizi e il Nomenclatore Tariffario
dell'Associazione;-----
il "Sistema Assicurazione e Certificazione Qualità" e i
relativi "Requisiti di Sistema";-----
i Contributi Associativi previsti dall'Associazione.-----
Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei paesi esteri la
Associazione potrà invece confederarsi o semplicemente

partecipare ad altre Associazioni riconosciute o non riconosciute aventi finalità analoghe o aderire a loro iniziative.-----

Articolo 30 - RINVIO.-----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.-----

F.TI OLIVIERO GORRIERI-----

F.TI VITTORIO BORTOLUZZI-----

Io sottoscritto Avv.Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in Ancona,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,
certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art 68-ter L.N.,
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale,
cartaceo.

Ancona, data della firma digitale.

F.to Vittorio Bortoluzzi